

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

000000000000000000000000

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 MAR. 2005

ADDI' 4 MAR. 2005
 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILIA	Antonello	Assessore
SIMEONTI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: STORACE - FORMISANO - GARGANO - PRESTAGIOVANNI
ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 275 -

OGGETTO:

Attuazione dell'art. 52 comma 4, lettera d), della Legge 289/2002




275 - 4 MAR. 2005



Oggetto: Attuazione dell'art. 52, comma 4 lettera d), della Legge 289/2002

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1 con la quale è stato approvato il "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTO il Decreto Legge 27 agosto 1994, n. 512 convertito in Legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali" ed in particolare l'art.1, comma 1, il quale ha previsto che le Regioni nominano i direttori generali delle aziende sanitarie previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n.18 e successive modificazioni recante: "Disposizioni per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali";

VISTO in particolare il comma 5 dell'art. 3 bis del sopra citato D.Lgs. n.502/92 nella parte in cui ha disposto che le Regioni *"definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei Direttori stessi"*;

VISTO il comma 6 di detto art.3bis, il quale ha espressamente previsto che, trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 sopra citato;

VISTO il comma 7 di detto art.3bis, nella parte in cui ha espressamente previsto che, *"quando la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento o di imparzialità della Amministrazione, la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Generale e provvede alla sua sostituzione"*;

VISTO l'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che stabilisce che le regioni adottano le disposizioni necessarie per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico;

275 = 4 MAR. 2005

VISTO l'art.52 della legge 289/2002 che indica l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere la decadenza automatica dei direttori generali, in applicazione di quanto sopra, "tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005"

CONSIDERATO che l'incarico di Direttore Generale di Azienda Sanitaria deve essere concepito nell'ambito di un rapporto fiduciario con l'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che lo specifico contratto di prestazione d'opera intellettuale viene stipulato dal Presidente della Regione con i direttori generali, in conformità allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 1996, n.2040 e successivamente integrato dalla deliberazione n.1757 del 23 novembre 2001, nonché, dalla determinazione n. 774 dell'8 novembre 2000 del Direttore del Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza di concerto con il Direttore del Dipartimento Sociale;

CONSIDERATO altresì che, in conformità all'art.3 bis, comma 5, del D.Lgs. 502/92 di cui sopra, il contratto di ciascun Direttore Generale definisce specifici obiettivi determinati dalle caratteristiche della popolazione e delle strutture di ogni singola Azienda Sanitaria e che tali obiettivi devono essere periodicamente aggiornati in relazione alle scelte ed ai programmi di politica sanitaria generale e settoriale;

VISTA la propria DGR del 14 novembre 2003, n.1192 "Definizione obiettivi direttori generali" che indica quale obiettivo n.1): "Assicurare il rispetto dell'obiettivo economico determinato dalla Regione in sede di concordamento del budget annuale" nonché i successivi provvedimenti di nomina di ciascun direttore generale attualmente in carica che richiamano lo stesso obiettivo;

RITENUTO che ai fini di una completa attuazione della normativa relativa alla gestione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere nonché dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria, è necessario adottare un provvedimento regionale in esecuzione al combinato disposto dell'art.52, comma 4 lettera d), della legge 289/2002 e dell'art. 3, comma 2 lettera c), della Legge 405/2001;

RITENUTO pertanto necessario inserire, tra le cause di risoluzione del contratto, anche la decadenza automatica del direttore generale dall'incarico nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere nonché dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria;

CONSIDERATO altresì che la L.289/2002 ha previsto espressamente un automatismo per il citato caso di decadenza;

RITENUTO opportuno pertanto stabilire che, a seguito di formale comunicazione dell'esito negativo della verifica effettuata dalla competente Direzione Regionale S.S.R. e approvata dalla Giunta regionale sul raggiungimento degli obiettivi economici assegnati in sede di concordamento dei budget annuali, il contratto del direttore generale si intende risolto automaticamente;



275 - 4 MAR. 2005

PREMESSO che il presente provvedimento non è soggetto alle procedure di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

- di dare attuazione all'art.52, comma 4 lettera d), della legge 289/2002 e di considerare risolto "o*pe legis*" il contratto del direttore generale al quale sia stato comunicato l'esito negativo della verifica sul raggiungimento degli obiettivi economici, assegnati in sede di concordamento dei budget annuali effettuata dalla competente Direzione Regionale S.S.R. e approvata dalla Giunta regionale;
- di stabilire che il contratto sopra citato è risolto automaticamente a far data dalla ricezione della comunicazione dell'esito negativo della predetta verifica.

Il presente atto sarà comunicato formalmente ai direttori generali attualmente in carica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

7 MAR. 2005

